



COMUNE DI GIOIOSA IONICA (RC)

**MODIFICA AL
REGOLAMENTO DELLA
TOPONOMASTICA**

(Regolamento della Toponomastica approvato con deliberazione Consiglio Comunale n° 12 del 19/04/2010)

Modificato con deliberazione di C.C. n. 22 del 23.08.2013

INDICE

ART.1 - PROCEDIMENTO PER LA TOPONOMASTICA

ART. 2- COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE PER LA TOPONOMASTICA

ART. 3- CONVOCAZIONE E VALIDITÀ DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE

ART. 4- CRITERI INFORMATIVI DELLA TOPONOMASTICA

ART. 5- COMPETENZE DELLA COMMISSIONE E DEL SERVIZIO TOPONOMASTICA

**ART.6- PROCEDIMENTO DELLA COMMISSIONE SULLE PROPOSTE DI
TOPONOMASTICA**

**ART.7- COMPETENZA DELIBERANTE, ADEMPIMENTI DEL SERVIZIO
TOPONOMASTICA E TARGHE INDICATRICI**

ART. 8- LAPIDI COMMEMORATIVE

ART. 9- RICHIAMO ALLA LEGISLAZIONE

Articolo 1
Procedimento per la Toponomastica

L'assegnazione del nome alle località, vie, piazze, vicoli, larghi e ad ogni altra area pubblica o di uso pubblico, esistenti nel territorio di Gioiosa Ionica è disciplinata dalle vigenti norme legislative, dalle istruzioni ministeriali e da quelle del presente Regolamento.

La denominazione delle aree di circolazione in genere (strade, piazze, vicoli, viali, vie, ecc.), delle aree aperte al pubblico destinate alla viabilità comprese le strade private, nonché la denominazione di pubblici edifici e altre strutture la cui intitolazione compete al Comune, è deliberata dalla Giunta Comunale, acquisito il parere della Commissione Comunale per la Toponomastica.

Per località, vie, piazze, vicoli, larghi e simili a cui si applica il presente Regolamento, s'intendono quelle indicate all'Ufficio di Anagrafe del Comune, nonché quelle riconosciute per tradizioni, ancorché prive di fabbricati.

Articolo 2
Composizione della Commissione per la Toponomastica

1. La Commissione Comunale permanente per la Toponomastica è così costituita:

- A) il Sindaco o un suo delegato;
- B) un Consigliere Comunale, per ogni Gruppo Consiliare Presente in Consiglio Comunale;
- D) due esperti della materia nominati dal Sindaco di cui uno esperto di Storia Patria;
- E) l'Assessore competente alla Toponomastica;
- F) il Responsabile del Servizio Area Amministrativa - Affari Generali del Comune o suo delegato.

2. Alla commissione viene assegnato un segretario, dipendente del settore Servizi Demografici, nominato dal Responsabile del Servizio medesimo, per coadiuvare ed assistere i commissari nell'espletamento delle loro funzioni.

Fra i compiti del segretario si annoverano la redazione del processo verbale delle sedute della Commissione, la conservazione di registri, atti o documenti nonché l'attestazione della presenza dei commissari;

3. La partecipazione alle riunioni, da parte dei componenti della presente Commissione, è a titolo gratuito;

4. La commissione rimane in carica per la durata del mandato del Consiglio Comunale.

Articolo 3
Convocazione e validità delle sedute della Commissione

1. I lavori della riunione di insediamento sono coordinati e presieduti dal Sindaco o dal suo delegato; Nella seduta di insediamento la commissione elegge, a maggioranza dei suoi componenti, il presidente e il vicepresidente.

La prima convocazione della commissione è inviata ai suoi membri dal Sindaco almeno sette giorni prima della data di riunione e deve contenere l'ordine del giorno dei lavori, successivamente la commissione è convocata dal presidente almeno tre giorni prima o, 24 ore prima, nei casi di comprovata urgenza.

Le convocazioni sono considerate valide ed efficaci solo se effettuate tramite le seguenti forme rituali:

- avviso scritto risultante da dichiarazione del messo comunale che ne attesti l'avvenuta consegna al destinatario indicandone l'ora e il giorno;
- posta elettronica al domicilio indicato dal componente nominato.

In ossequio al principio di pubblicità l'avviso di convocazione deve essere affisso all'Albo Pretorio.
2. La riunione è valida se c'è il numero legale previsto per la validità delle sedute delle commissioni consiliari permanenti.

3. Le proposte sono approvate dalla commissione se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei commissari presenti.

Dei pronunciamenti della commissione viene redatto verbale sintetico, sottoscritto dal segretario e dal presidente della commissione, da trasmettere alla Giunta con il risultato della votazione.

Articolo 4

Criteria informativi della Toponomastica

I criteri informativi per la denominazione di aree di circolazione e luoghi sono i seguenti:

- a) che il toponimo, indichi esso persone, località o altro, sia idoneo sotto ogni aspetto a una funzione toponomastica e non sia motivato esclusivamente da motivi onorifici;
- b) che prima di ogni attribuzione di nuovo toponimo sia rispettata la toponomastica preesistente nei documenti storici o nella memoria e, per le nuove aree di circolazione, sia verificata l'esistenza di eventuali denominazioni spontanee nate fra gli abitanti della zona, anche se ciò non avrà valore vincolante per il parere della commissione;
- c) che i nuovi nomi da assegnare siano strettamente legati alla città e al suo territorio o di tale rilevanza nazionale o internazionale per cui la scelta della denominazione sia identificativa dell'interesse della comunità Gioiosana;
- d) che non vengano apportate modifiche di nomi e aree di circolazione già esistenti, al fine di non variare l'assetto territoriale già valido ai fini toponomastici e storici e di non apportare disagi ai cittadini ivi residenti.

Il divieto di cui al punto d) non è operante nel caso di parziali modifiche a parti di aree di circolazione che successivamente alla prima denominazione abbiano acquisito la caratteristica di area autonoma o che creino problemi di reperibilità per i cittadini. Altre deroghe al punto d) che comunque escludano toponimi di valore storico, dovranno essere ampiamente motivate, è possibile mediante cartelli aggiuntivi anche in lingua originale commemorare vecchie e popolari denominazioni senza variare la toponomastica attuale.

Articolo 5

Competenze della Commissione e del Servizio Toponomastica

1. La commissione può proporre alla Giunta Comunale l'espressa indicazione della denominazione della strada, area, edificio o altra struttura da intitolare.

2. La commissione iscrive in un apposito registro le denominazioni giudicate idonee, con la modalità di voto di cui l'art. 3, commi 2 e 3, ai fini di future intitolazioni. La successiva specifica proposta di intitolazione deve comunque essere decisa con le stesse modalità di cui sopra.

3. Il Servizio Toponomastica segnala al Sindaco e alla commissione le strade, le aree, gli edifici ed altre strutture delle quali è necessario procedere a intitolazione e la commissione è tenuta a pronunciarsi nei successivi sessanta giorni.

Qualora ciò non avvenga, la Giunta procede autonomamente attingendo prioritariamente al registro di cui al comma 2 del presente articolo. Del mancato parere deve essere fatta menzione nella deliberazione di intitolazione.

Articolo 6

Procedimento della Commissione sulle proposte di Toponomastica

1. La commissione è tenuta a pronunciarsi, entro sessanta giorni, sulle proposte di intitolazione a essa sottoposte da:

- a) un o.d.g. o mozione del Consiglio Comunale;
- b) almeno tre consiglieri comunali;
- c) almeno 100 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Gioiosa Ionica con le modalità previste dallo Statuto comunale per le petizioni popolari;
- d) almeno cinque associazioni iscritte all'albo Comunale delle Associazioni.

Le proposte di intitolazione devono essere accompagnate da una breve relazione ove dovranno essere indicati i motivi e gli elementi che avvalorano le proposte stesse; le proposte relative a persone fisiche devono contenere le notizie biografiche più importanti relative al personaggio di cui si vuole onorare la memoria.

Le proposte possono fare riferimento a specifiche strade, aree o strutture da intitolare, ovvero avere carattere di genericità.

Il presidente informa comunque la commissione delle proposte avanzate da altri soggetti e può richiedere il pronunciamento della commissione stessa.

2. La commissione, con potere esclusivamente consultivo, esprime il proprio parere sulle proposte formulate ai sensi del precedente comma 1 e può decidere per:

- a) - l'accoglimento e la traduzione in proposta alla Giunta (o in parere favorevole qualora la proposta sia della Giunta stessa) di specifica intitolazione, coincidente o diversa rispetto alla eventuale indicazione accompagnata alla proposta; in tal caso la proposta forma oggetto di uno schema deliberativo, istruito dal Servizio Toponomastica, alla quale saranno allegate le planimetrie corrispondenti alle aree di circolazione da denominare nonché le eventuali biografie dei personaggi, ed è sottoposta all'approvazione della Giunta Comunale;
- b) - l'inserimento nel registro di cui all'art. 5, comma 2;
- c) - la reiezione.

3. Qualora non si determini la maggioranza prevista dall'articolo 3 per l'accoglimento o per l'inserimento nel registro, la proposta si intende respinta.

Le proposte possono fare riferimento ad intere aree o strutture da intitolare, a vie o piazze nella loro interezza, mentre non possono riguardare vie o piazze già intitolate, salvo casi eccezionali.

Articolo 7

Competenza deliberante, adempimenti del Servizio Toponomastica e targhe indicatrici

Spetta alla Giunta Comunale la competenza di deliberare sull'attribuzione ex novo e sui cambiamenti di denominazione di aree di circolazione del Comune (stessa procedura per le aree private i cui proprietari ne facciano formale richiesta), previo parere motivato e, possibilmente, documentato della Commissione prevista dal presente Regolamento.

Per cambiare il nome a vecchie strade o piazze comunali occorre la previa autorizzazione della Prefettura competente. In caso di cambiamento di determinazione dell'area di circolazione deve essere indicata anche la precedente denominazione.

Per l'intitolazione di aree di circolazione a personalità per le quali non sia ancora decorso il termine decennale prescritto dalla legge, il Servizio Toponomastica deve richiedere all'autorità competente (Ministero dell'Interno) l'autorizzazione prevista dalla legge n° 1188 del 23 giugno 1927.

Nell'ambito del territorio comunale ogni area di circolazione (via, viale, piazza, vicolo, largo e simili), anche se compresa in zone diverse, deve avere una propria e distinta denominazione da indicarsi su targhe di materiale resistente.

Articolo 8

Lapidi commemorative

Non sono necessari provvedimenti deliberativi del Comune per l'apposizione di lapidi – ricordo alla casa natale o da abituale dimora di illustri concittadini, o alla sede o luogo in cui si svolsero avvenimenti memorabili.

E' invece obbligatorio il parere della Commissione prevista dal presente Regolamento per quanto attiene a iscrizione lapidarie da apporre ad iniziativa di privati o di Enti diversi dal Comune in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da esso immediatamente leggibili.

La predetta competenza non si limita soltanto all'approvazione del testo delle iscrizioni lapidarie ma si estende anche al luogo della loro apposizione ed alle loro caratteristiche materiali. Chi propone le iscrizioni lapidarie deve garantire nella richiesta l'autorizzazione del proprietario dell'immobile e la copertura finanziaria per la predisposizione e la messa in opera nonché la stretta osservanza delle indicazioni prescrittive della Commissione per quanto attiene il testo.

Articolo 9

Richiamo alla legislazione

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si formula espresso riferimento alla disciplina legislativa vigente in materia.